

*Studio legale Giangrasso*  
*Via Giovanbattista Li Volsi 10 - Nicosia*  
*Tel. 0935/633019*  
*E-mail: Filippo.giangrasso@tin.it*

**TRIBUNALE DI SPOLETO**  
**IN COMPOSIZIONE COLLEGALE**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RECLAMO**  
**EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.**

*con richiesta autorizzazione notifica ex art. 151 c.p.c.*

La sig.ra MONACO FRANCESCA RITA nata a Nicosia (EN) il 09/03/1959 (C.F.: MNCFNC59C49F892X), residente in Nicosia, Via Raffaello n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Giangrasso (C.F.: GNG FPP 73R11 F892D – pec: avv.filippogiangrasso@legalmail.it, del Foro di Enna, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliata a Foligno (PG) presso lo studio Avv. Marzio Tullio Corneli Via Nazario Sauro 4, C.F. CRNMZT65L08D653N pec: marziotullio.corneli@avvocatiperugiapec.it Tel. e Fax 0742-342358

**contro**

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A c.f. 80185250588;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria**, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Perugia, Via C. Manuali c.f. 94094990549;
- 3) **Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria Ambito Territoriale Perugia**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in sedente in Perugia, Via C. Manuali c.f. 80008190540 tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Uffici, 14 pec: perugia@mailcert.avvocaturastato.it;
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale della Toscana-Ambito Territoriale Prato** in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Prato al Viale Borgovalsugana, 63/b, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze con sede in Via degli Arazzieri, 4 pec: firenze@mailcert.avvocaturastato.it;
- 5) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Palermo, Via Fattori n. 60 c.f. 80018500829 domiciliato *ex lege*



presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via A. De Gasperi, 81, pec: palermo@mailcert.avvocaturastato.it;

6) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia-Ambito Territoriale Enna e Caltanissetta** in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Enna c.f. 80002120865, via Varisano n. 4, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, via Libertà, 174, pec: caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it;

7) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia-Ambito Territoriale Siracusa**, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Siracusa in Via Tica, 149, c.f. 80001830894;

8) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia-Ambito Territoriale Catania**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Catania Via P. Mascagni 52 c.f. 80008730873, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Via Vecchia Ognina 149, pec: catania@mailcert.avvocaturastato.it;

9) **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia Ambito Territoriale Mantova**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Mantova – via Cocastelli,15 domiciliato c. f. 80019600206, *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia con sede in via Santa Caterina, 6 pec: brescia@mailcert.avvocaturastato.it;

**-resistenti-**

#### E NEI CONFRONTI DI

tutti i contro interessati assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella Fase zero, A, B, C del piano straordinario di assunzione di cui alla legge 107/2015 (cd Buona Scuola), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 fasi A, B, C e D nonché nel piano di mobilità 2017/2018 e per tutti i docenti successivamente assegnati in modo temporaneo o definitivo a sedi scolastiche degli ambiti provinciali di Enna, Catania e Siracusa ovvero negli ambiti della Regione Sicilia per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, per come formalizzato nel presente ricorso.

**-potenziali resistenti-**



## **OGGETTO:**

**Reclamo avverso l'Ordinanza n. cronol. 297/2018 del 27/02/2018 RG n. 406/2017 emessa in data 26/02/2018, depositata e comunicata via pec in data 27/02/2017, dal Tribunale di Spoleto – sezione lavoro, nel proc. n. 406/2017 R.G.L. (G.L.: Dott.ssa Margherita F.L. Amodeo), con la quale è stato rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dall'odierna reclamante per l'assegnazione negli ambiti scolastici territoriali Sicilia 0011 (Enna) e in subordine nell'ambito scolastico territoriale Sicilia 0026 (Siracusa).**

L'odierna reclamante, nel giudizio definito con l'ordinanza oggi impugnata, quale docente di scuola primaria ha partecipato al piano assunzionale della legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C) su posto comune, immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da GAE - **Fase C**, presso l'Ambito territoriale 0003 di Perugia (sede provvisoria I.C. Spoleto 2), ed a seguito della mobilità 2016/2017 assegnata in sede definitiva presso l'ambito territoriale Perugia 0003 (I.C. Gualdo Cattaneo) nonché, a seguito della mobilità territoriale 2017/2018, riconfermata presso lo stesso ambito scolastico Perugia 0003 (I.C. Gualdo Cattaneo).

Con ricorso introduttivo, ex art. 700 c.p.c., la ricorrente lamentava il mancato trasferimento nella propria provincia di residenza (Enna) ambito Sicilia 0011 e/o negli altri ambiti gradatamente indicati nella domanda di mobilità 2016/2017 a causa degli errori verificatesi nelle operazioni del piano di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017.

La reclamante, dopo aver dettagliatamente argomentato sui punti e dopo aver allegato la cospicua documentazione provante le illegittimità, richiedeva al Giudice adito di accogliere le doglianze prospettate e per effetto assegnare la stessa presso l'ambito Sicilia 0011 (primo ambito indicato nella domanda di mobilità 2016/2017) e, in via subordinata, negli altri ambiti elencati nelle predetta domanda, per le seguenti ragioni:

- 1) la conclamata disparità di trattamento a favore dei docenti assunti da concorso 2012 a danno dei docenti assunti da GAE;
  - 2) la conclamata violazione dell'art. 6 comma 2 del CCNI del 08/04/2016 recepito con l'Ordinanza Ministeriale n. 241/16, in quanto docenti partecipanti e movimenti nella Fase D del piano di mobilità 2016/2017 hanno ottenuto posti che dovevano essere assegnati nella fase precedente "C" a discapito della ricorrente.
- Ebbene, il Giudice di prime cure, nella valutazione delle argomentazioni prospettate sotto il profilo del *fumus boni iuris* e sotto il profilo del *periculum in*



*mora*, palesemente errando, ha rigettato le domande della docente Monaco Francesca Rita.

I motivi del rigetto del ricorso, sono manifestamente infondati, contraddittori e travisano i fatti contestati, per le seguenti motivazioni in fatto ed in diritto.

### **MOTIVI DI RECLAMO**

#### **Sotto il profilo della violazione del fumus boni iuris:**

1- Nullità della Ordinanza - Errores in procedendo ed errores in iudicando - Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 416 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 del C.C.N.I. del 08/04/16 e della O.M. 241 di pari data- Illegittimità del trasferimento presso l'ambito 0003 Regione Umbria a seguito della mobilità 2016/2017 per violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta per aver assegnato nella fase C nell'ambito Sicilia 0011 e 0026, docenti partecipanti e tutti movimentati nella fase D. - Illegittimità della riconferma del trasferimento definitivo presso l'ambito 0003 Regione Umbria a seguito della mobilità 2017/2018 conseguenza della illegittima mobilità 2016/2017.

L'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. si appalesa del tutto errata, contraddittoria e travisa i fatti quando non motiva, anche in via del tutto sommaria, sulla conclamata violazione del diritto soggettivo della ricorrente ad esser assegnata presso gli ambiti scolastici 0011 (Enna) ed, in via subordinata, nell'ambito scolastico Sicilia 0026 (Siracusa) in considerazione del fatto, provato documentalmente, che docenti movimentati e partecipanti nella successiva fase D avessero ottenuto, a discapito della reclamatene, partecipante nella fase C, posti negli ambiti territoriali sopra indicati, nonostante la stessa ricorrente, nella domanda di mobilità 2016/2017 avesse indicato segnatamente e gradatamente al primo posto l'ambito Sicilia 0011, nonché al 10° posto l'ambito territoriale scolastico Sicilia 0026.

Il Giudice di primo grado ha operato una ricostruzione dei fatti prospettati in maniera del tutto distorto e sganciata dalla comparazione documentale quando afferma a pagina 2: *“Con ricorso ex art. 700 c.p.c., unitamente a ricorso ex art. 414 c.p.c., in data 21/7/2017, Monaco Francesca Rita, in via d'urgenza, ha richiesto “1)In ordine al “fumus boni iuris”, nel merito, ritenere e dichiarare (anche previa disapplicazione del C.C.N.I. dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis),*



*l'illegittimità della procedura della mobilità 2016/2017 con l'assegnazione definitiva della ricorrente presso l'ambito Regione Umbria 0003 poi confermata dalla successiva mobilità 2017/2018: per la evidente disparità di trattamento; per la violazione del merito assegnando i posti a docenti con minor punteggio; per violazione del principio della precedenza, nel caso di parità di punteggio, della maggiore età anagrafica e per ultimo l'aver assegnato posti residuati nella fase C a docenti movimentati in fase "D".*

Da un lato, accerta che la ricorrente ha regolarmente eccepito che posti residuati nella fase C sono stati assegnati a docenti movimentati nella successiva fase D, mentre, sotto altro aspetto, limita la motivazione sul primo punto, ossia, la violazione della disparità di trattamento.

Erra, quindi il Giudicante, quando non motiva su uno dei punti dirimente la vicenda, ossia la violazione dell'art. 6 del CCNI, sottoscritto in data 08/04/2016, compiuta dal MIUR nella procedura di mobilità 2016/2017, per aver assegnato la docente Monaco Francesca Rita, partecipante alla fase C, presso l'ambito scolastico Umbria 0003, mentre docenti come la Puglisi Sabrina e Baglieri Chiara, entrambi movimentati in fase D, avessero di fatto ottenuto posti residuati in fase C negli ambiti Sicilia 0011 e 0026 indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità 2016/2017, violando apertamente l'art. 112 del c.p.c..

Peraltro sotto un altro aspetto il MIUR, sul punto in questione, basa la sua difesa con labile e generica argomentazione, quanto a pagina 9 delle note autorizzate e prodotte in giudizio con prot. 99 del 04/01/2018 contestando nello specifico, come la parte ricorrente non avesse di fatto provato la causale di immissione in ruolo della Baglieri e quindi la partecipazione nella fase D ed, in ogni caso, il possesso della precedenza ex art. 13 del CCNI del 08/04/2016 da parte della stessa Baglieri giustificerebbe la legittimità della procedura seguita.

Lo stesso dicasi per la docente Puglisi Sabrina con la sola differenza che il posto della suddetta docente non fosse su posto comune ma su lingua inglese.

Nulla di più errato per come dimostreremo di seguito!

Proprio l'aver, il legislatore, previsto che, l'atto introduttivo del procedimento cautelare, debba essere costituito dal ricorso, ha fatto concludere, in seno alla dottrina, in favore della tesi per la quale, tratterebbesi di una domanda giudiziale in senso proprio, con coevo conseguente assoggettamento di essa, alla disposizione che detta l'art. 112 dello stesso codice di rito civile.



Si è così sostenuto che, sul fondamento del presupposto per cui, il principio della domanda, insiste anche sul terreno del processo cautelare, dovrebbe aversi anche riguardo all'ingresso di taluni corollari. In specie, dunque, la necessità di far riferimento al principio, fissato dalla ricordata norma di cui all'art. 112 c.p.c., come relativo al necessario rispetto tra il chiesto ed il pronunziato.

In particolare, deve osservarsi come il procedimento sotteso al rilascio della misura cautelare, sia ante causam che in corso di causa, rimane regolato dalla previsione di cui agli artt. 669-bis e 669-sexies c.p.c..

La domanda, ai sensi della previsione contemplata dall'art. 669-bis, in specie, deve proporsi attraverso il mezzo del ricorso, depositato nella cancelleria del giudice competente. I requisiti di forma-contenuto ai quali sottostare, sono quelli stabiliti ex art. 125, 1° co., c.p.c., la cui specificazione è resa sul fondamento dello scopo, di cui si rinvia alla disposizione contemplata ex art. 156, 2° co., c.p.c.

E' noto, come altresì confermato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 12 febbraio 2016 n. 2832, che a norma dell'art. 416 cod. proc. Civ. nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella sua nuova formulazione del rito ordinario), il convenuto deve nella memoria di costituzione in primo grado *"prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed è inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità"* (Cass., 6 ottobre 2015, n. 1988; Cass., 13 marzo 2012, n. 3974; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202).

Da ciò discende l'errata valutazione del Giudice di prime cure che non prendendo in esame la denunciata violazione dell'art. 6, comma 2 del CCNI, ha apertamente violato l'art. 112 del c.p.c..

Inoltre, una diversa ricostruzione della denunciata doglianza avrebbe sicuramente portato, sotto il profilo del riconoscimento del *fumus boni iuris*, l'accoglimento della prospettata domanda ed il Giudice non sarebbe incorso nella ulteriore violazione dell'art. 416 del c.p.c.

Quindi, l'ordinanza del Giudice, oltre che essere erronea, è nulla per la violazione degli artt. 112 e 416 del c.p.c. per non essersi pronunciato sul punto dirimente e per non aver ritenuto provato il fatto in quanto non contestato.



Inoltre, sotto l'aspetto segnatamente motivazionale, per come è dato leggere nell'ordinanza oggi reclamata, il Giudice poggia la sua decisione di rigetto sulla base di una ricostruzione dei fatti e di diritto non confacenti al caso in questione.

In primo luogo quando, nel ricostruire il percorso assunzionale della ricorrente, errando, inquadra la questione come se tutti i docenti partecipanti al piano di mobilità 2016/2017 fossero coinvolti nella cosiddetta fase C.

Se così fosse, il ragionamento logico giuridico seguito dal Giudice sarebbe da ritenersi, anche da questa difesa, ineccepibile sotto l'aspetto del diritto, laddove afferma a pagina 6 dell'ordinanza che: *“l'ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura; ne consegue che è ben possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio, purché lo sia per un ambito che egli ha espresso prima nell'ordine delle sue preferenze. Da segnalare, altresì, decisioni di contenuto analogo del Tribunale di Perugia dell'8/11/2016 e del Tribunale di Spoleto del 20/2/2017.”*

**Poi, perché la realtà dei fatti è diversa da quella prospettata dal Giudice in quanto, le docenti Puglisi Sabrina e Baglieri Chiara, per come dimostra il bollettino ministeriale dei trasferimenti, non hanno partecipato alla fase C del piano di mobilità 2016/2017, ma hanno partecipato alla predetta mobilità nella successiva fase D ed assegnati negli ambiti territoriali Sicilia 0011 e 0026 a loro vantaggio ma a danno della docente Monaco Francesca Rita che, a causa di tale errore, è stata illegittimamente assegnata presso l'ambito Umbria 0003 indicata al 46° posto delle preferenze e successivamente, confermata nella fase di mobilità 2017/2018 presso lo stesso ambito quale conseguenza della illegittima procedura della mobilità 2016/2017 in violazione del disposto dell'art. 6 del C.C.N.I. sottoscritto in data 08/04/2016.**

Nel richiamare, quindi, quanto integralmente richiesto ed eccepito con il ricorso introduttivo (pagina 25 e ss) sul punto, ulteriormente, precisa quanto di seguito è riportato.

Quanto dichiarato dal MIUR, - note autorizzate prot. 99 del 04/01/2018 pagina 8 - in merito alla mancata prova della causale di immissione in ruolo e della



partecipazione alla fase D della docente Baglieri Chiara, la stessa risulta priva di fondamento e non veritiera.

Sarebbe bastato solo prendere atto della documentazione prodotta in seno al ricorso introduttivo per dimostrare la mala fede del MIUR che, nel vano e maldestro tentativo di celare l'illegittima procedura, cerca inutilmente di prospettare al Giudice fatti non veri ed avulsi dalla realtà.

Invero, la **docente Baglieri Chiara** per come si evince dalla nota del 03/08/2015 dell'USP di Prato (già doc. n.23 del ricorso introduttivo), è stata assunta nell'anno scolastico 2015/2016 nella **fase A su posto comune** del piano assunzione legge 107/2015 ed assegnata come sede provvisoria all'Ufficio Scolastico della Toscana Ambito Territoriale di Prato.

La docente in questione che gode di precedenza, secondo il Decreto Dirigenziale prot. 4442 del 29/07/2016 dell'USP di Siracusa (già doc. n. 23 bis ricorso introduttivo), risulta assegnata a seguito della mobilità 2016/2017 nell'ambito Sicilia 0026 e nulla, in questo caso, viene evidenziato in merito a quale fase della movimentazione la stessa avesse di fatto partecipato denotando una chiara e conclamata mancanza di trasparenza o quanto meno una possibilità di verifica.

E' il bollettino nazionale dei trasferimenti sulla mobilità 2016/2017 fase D di provenienza ministeriale (già allegato al ricorso introduttivo doc. 25) che accerta incontrovertibilmente la fase di partecipazione della docente qui menzionata, sancendo la lesione del diritto soggettivo della ricorrente.

Orbene, secondo l'articolazione delle diverse e successive fasi sulla mobilità 2016/2017 dettate dal C.C.N.I del 8/04/16 e dell'O.M. di pari data la docente in questione, poiché proveniente dalla fase A, poteva partecipare solo alla mobilità provinciale su scuole e/o alla mobilità interprovinciale su ambiti, dopo gli assunti nelle fasi B-C da GAE, che ne hanno diritto per legge.

La docente in questione ha partecipato ai trasferimenti interprovinciali ed inclusa, per come si evince dal bollettino dei trasferimenti, nella fase "D" (vedi doc. n. 25 ricorso introduttivo).

La precedenza vantata dalla Baglieri deve, quindi, trovare ingresso nella singola fase di partecipazione dei trasferimenti atteso che il CCNI prevede che le precedenze e/o il punteggio operino all'interno di ogni singola fase (Tribunale di Milano – Sentenza n. 848-2017 del 23 marzo 2017 "E' illegittimo il trasferimento della docente di fase "c" quando siano stati assegnati dei posti in fase "d"





trattandosi di una fase residuale alle precedenti. A nulla rilevando l'eventuale precedenza").

La legittimità del trasferimento della Baglieri da Prato a Siracusa (ambito Sicilia 0026) trova ingresso solo in quanto **residuava un posto libero** dopo l'espletamento delle fasi precedenti (e non potrebbe essere altrimenti).

Se così è il posto assegnato alla docente Baglieri -ambito Sicilia 0026-, proprio perché residuava, doveva essere assegnato alla ricorrente partecipante alla precedente fase "C", che aveva indicato al decimo posto della preferenza proprio l'ambito Sicilia 0026, per come dimostrato in atti.

**Per quanto attiene la docente Puglisi Sabrina,** nata il 04/04/1974, per come si evince dalla nota prot. AOOUSPMN n. 5448 del 13/08/2015 USP di Mantova (già doc. n. 21 del ricorso introduttivo), è stata immessa in ruolo nell'anno 2015/2016 **nella fase A del piano assunzionale L. 107/15 su posto comune primaria** ed assegnata in sede provvisoria all'I.C. Ostiglia L2 di Mantova.

La docente in questione, che gode di precedenza, secondo il Decreto Dirigenziale prot. 3759/1 del 29/07/2016 dell'USP di Enna (**già doc. n. 11 ricorso introduttivo**), risulta assegnata a seguito della mobilità 2016/2017, presso l'ambito 0011 e nulla viene evidenziato in merito a quale fase della movimentazione la stessa avesse di fatto partecipato denotando una chiara e conclamata mancanza di trasparenza o quanto meno una possibilità di verifica.

E' il bollettino nazionale dei trasferimenti sulla mobilità 2016/2017, fase D (già allegato al ricorso introduttivo), che accerta incontrovertibilmente la fase di partecipazione della docente qui menzionata sancendo la lesione del diritto soggettivo della ricorrente.

Infatti, secondo l'articolazione delle diverse e successive fasi sulla mobilità 2016/2017, dettate dal C.C.N.I del 8/04/16 e dell'O.M. 241 di pari data la docente in questione, poiché proveniente dalla fase A, poteva solo partecipare alla mobilità provinciale su scuole e/o alla mobilità interprovinciale su ambiti, dopo gli assunti nelle fasi B-C da GAE, che ne hanno diritto per legge.

La docente Puglisi, pur godendo di precedenza, ha partecipato alla mobilità interprovinciale 2016/2017 ed inclusa, per come dimostra il bollettino dei trasferimenti, nella fase "D".

La precedenza vantata dalla Puglisi deve, quindi, trovare ingresso nella singola fase di partecipazione dei trasferimenti, atteso che il CCNI prevede che le



precedenze e/o i singoli punteggi operino all'interno di ogni singola fase (Tribunale di Milano – Sentenza n. 848-2017 del 23 marzo 2017 "E' illegittimo il trasferimento della docente di fase "c" quando siano stati assegnati dei posti in fase "d" trattandosi di una fase residuale alle precedenti. A nulla rilevando l'eventuale precedenza).

Inoltre, diversamente da quanto sostiene l'USP di Enna, con la nota prot. 2736 del 16/06/2017, la docente in questione **NON** risulta assunta nella fase C da Gae in quanto nominata in ruolo -scuola primaria- su posto comune nella fase A del piano assunzionale L. 107/15, come dimostra la nota dell'USP di Mantova prot. n. 5448 del 13/08/2015.

Tanto è vero che la Puglisi, proprio perché proveniente dalla fase A e non dalla fase C del piano assunzionale ha potuto partecipare alla mobilità 2016/2017 ed inclusa nei bollettini della fase D, secondo le previsioni dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.I. dell'8/4/16.

La legittimità del trasferimento della Puglisi da Mantova ad Enna -ambito Sicilia 0011- trova ingresso solo in quanto **residuava un posto libero.** dopo la movimentazione delle fasi precedenti (e non potrebbe essere altrimenti).

Se così è, il posto assegnato alla docente Puglisi -ambito Sicilia 0011-, proprio perché residuava, doveva essere assegnato alla ricorrente partecipante alla precedente fase "C" che aveva indicato al primo posto della preferenza proprio l'ambito Sicilia 0011, per come dimostrato in atti.

Per quanto attiene le precedenze vantate dalle docenti Puglisi e Baglieri, nel richiamarsi integralmente a quanto eccepito e dedotto da parte attrice con la produzione delle deduzioni in fase dibattimentale e dalla documentazione presentata, che per quanto attiene la precedenza l'art. 13 del CCNI del 8/4/2016 stabilisce che le precedenze *"sono funzionalmente inserite nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione"*.

Nel caso della mobilità interprovinciale, i soggetti titolari di 104/92 le cui istanze verranno trattate in fase D, non potranno vantare alcuna precedenza nei confronti di coloro che parteciperanno ai movimenti interprovinciali nelle fasi precedenti.

Unica eccezione è prevista per i docenti "non vedenti" e per il personale "emodializzato", cui l'art. 13 del CCNI mobilità riconosce *"una precedenza*



*assoluta nella fase A a tutto il personale docente, comprese quello immesso in ruolo nelle fasi del piano straordinario di assunzione”.*

Dalla documentazione prodotta in seno alle deduzioni depositate (copia per estratto del CCNI art. 13 del 08/04/2016 e estratto dei bollettini di trasferimento della prov. di Enna e Siracusa depositati in uno alle deduzioni) si evince la tipologia delle precedenze vantate dalla docente Puglisi Sabrina e Baglieri Chiara che esulano dalle eccezioni di cui all'art. 13 del CCNI sottoscritto in data 08/04/2016.

**Tanto basta per dimostrare l'infondatezza delle eccezioni formulate dal MIUR, in assenza di allegazioni che dimostrino il contrario.**

E' di palmare evidenza che se il Giudice di prima fase avesse vagliato con attenzione l'eccezione formulata sul punto certamente, in armonia con la granitica giurisprudenza di merito, sarebbe arrivata ad una conclusione diversa, accogliendo e non rigettando la doglianza formulata sotto il profilo del *fumus boni iuris*.

Esemplare è quanto accertato dal Giudice del Lavoro di Modena (dott.ssa Valeria Vaccari) sul ricorso ex art. 700 c.p.c. della docente Insinga Graziella, con ordinanza di Accoglimento totale n. cronol. 3321/2017 del 12/09/2017, sul caso della violazione dell'art. 6 comma 2 del CCNI del 08/04/2016 riguardante la posizione della docente Baglieri Chiara quando afferma:

*“La ricorrente ulteriormente si duole della assegnazione dell'ambito Sicilia 0026 a Baglieri Chiara. Questa, secondo l'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente prodotto quale doc. 25 di parte ricorrente, risulta trasferita su posto comune nell'ambito Sicilia 0026 nella fase D della mobilità. Secondo il CCNI concernente la mobilità del personale docente dell'8/4/2016 la fase A era destinata ai trasferimenti negli ambiti della provincia di titolarità dagli assunti entro il 2014/2015 e all'assegnazione della sede definitiva in una scuola degli ambiti di provincia di provvisoria assegnazione per gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase Zero e A del piano assunzionale 2015/2016, la fase B era destinata alla mobilità interprovinciale a titolo volontario degli assunti entro il 2014/2015 e alla mobilità infraprovinciale degli assunti 2015/2016 provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, la fase C era quella interprovinciale su base nazionale obbligatoria degli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti da GAE ed infine era prevista la fase D per la mobilità interprovinciale degli assunti 2015/2016 da fasi Zero e A e da fasi B e C provenienti da graduatorie di concorso. Poiché la Baglieri era stata assunta nella fase A del piano di assunzioni straordinario come da doc. 23 di parte ricorrente appare a fortiori confermato che ella potesse accedere alla mobilità interprovinciale solo nella fase D del piano di mobilità straordinario. Tale dato non risulta contrastato dalle produzioni della parte resistente che si è limitata a produrre l'elenco dei trasferimenti riferiti ai diversi ambiti territoriali delle province di Enna e Caltanissetta. Per la fase D l'art. 6 del CCNI dell'8/4/2016*



*espressamente prevede che la mobilità possa attuarsi nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. Ne consegue che, in assenza di allegazioni di parte resistente tali da modificare il quadro emergente dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, peraltro di provenienza ministeriale, risulta come assegnata in fase D una sede dell'Ambito 0026 Sicilia non resa disponibile nella fase C atteso che la ricorrente, che pure ne aveva fatto richiesta quale sesta precedenza e che ha legittimamente partecipato alla fase C, non risultata assegnataria di essa”.*

E ancora in un altro caso identico a quello oggi reclamato il Giudice del Lavoro di Modena (Dott. Luigi Bettini) su ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla docente Tumminaro Giuseppa con Ordinanza di Accoglimento totale n. cronol. 3525/2017 del 21/09/2017 sul caso della violazione dell'art. 6 comma 2 del CCNI del 08/04/2016 sulla docente Puglisi Sabrina ha così statuito:

*”-lamenta ancora la ricorrente che nella fase D è risultata assegnataria di sede nello stesso ambito territoriale Sicilia 0011 da lei richiesto per primo anche una docente, anche se l'assegnazione delle sedi in quella fase sarebbe dovuta avvenire dopo quelle compiute nella fase C, e che ciò è accaduto anche in altri ambiti territoriali della Sicilia da lei richiesti; - tale domanda è invece fondata e deve essere accolta; - dall'esame dei documenti prodotti emerge che: 1) la ricorrente ha partecipato alla fase C della mobilità ed è stata assegnata all'ambito territoriale 0011 della provincia di Modena (documenti nn. 1 e 5 di parte ricorrente); è inoltre pacifico fra le parti che costei l'1/9/16, all'inizio dell'anno scolastico, si era vista assegnare la sede di Modena; 2) nella fase D è stato assegnato un posto a un'altra docente - Puglisi Sabrina - nell'ambito territoriale Sicilia 0011 che la ricorrente ha indicato come primo nella domanda di mobilità (documento n. 24 di parte ricorrente); tale posto è stato dunque assegnato nella fase successiva a quella cui la ricorrente ha partecipato e ciò significa che al momento in cui le è stato assegnato l'ambito territoriale di Modena vi era ancora quel posto libero in quell'ambito territoriale della Sicilia; del resto l'assegnazione della ricorrente è avvenuta con nota del (documento n. di parte ricorrente) mentre l'assegnazione del posto alla collega con decreto del (documento n. di parte ricorrente), e dunque dopo l'assegnazione della sede alla ricorrente; - a proposito della mobilità dei docenti nella fase D il citato art. 6 stabilisce infatti che “Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”, dunque nella fase D sono assegnati quei posti non assegnati in quelle precedenti e nel caso di specie non v'è alcuna prova che il posto assegnato a Puglisi Sabrina non fosse disponibile anche nella fase C, né il Ministero resistente deduce o offre di provare alcunché al riguardo; a tale proposito l'Amministrazione resistente si è limitata ad affermare che Puglisi Sabrina è stata assunta nella fase C e non ha provato tale circostanza; ha infatti prodotto un bollettino dei trasferimenti della provincia di Enna che riguarda i trasferimenti effettuati nelle fasi B, C e D, senza che sia specificato a quale fase abbia partecipato ciascun docente, e dunque anche Puglisi Sabrina che – viceversa – risulta avere partecipato alla fase D, come si evince dal bollettino prodotto dalla ricorrente (documento n. 24 di parte ricorrente); - e ciò a prescindere dal punteggio maturato dall'una o dall'altra docente o dalla titolarità di eventuali precedenze, e dunque anche se la ricorrente non ha alcuna precedenza come invece ha la collega Puglisi Sabrina, proprio perché diverse sono le fasi: la ricorrente ha partecipato alla mobilità nella fase C mentre Puglisi Sabrina nella successiva fase D, quella in cui sono assegnati i posti rimasti; né rileva che il posto nella scuola primaria sia di lingua inglese poiché anche la ricorrente - nella domanda di mobilità - ha indicato sia il posto comune che quello di lingua inglese; - se così è, deve ritenersi illegittima l'assegnazione della ricorrente nell'odierno ambito territoriale Emilia Romagna 0011,*



*poiché essa presuppone che nell'ambito territoriale richiesto Sicilia 0011 - e indicato a preferenza di quello emiliano - non vi fossero più posti disponibili, essendo stati tutti assegnati a docenti che li avevano indicati in un ordine di preferenza anteriore rispetto a quello in cui li aveva indicati la ricorrente oppure a docenti che - a parità di ordine di preferenza - avessero un punteggio maggiore; - ma così non è stato nel caso di specie, essendo rimasto ancora un posto libero, assegnato nella fase successiva solo dopo l'assegnazione dell'ambito territoriale alla ricorrente; - per tali ragioni deve quindi ritenersi sussistente il fumus boni iuris, restando assorbiti gli altri profili di illegittimità dell'assegnazione invocati dalla ricorrente, compreso quello relativo al punteggio;*

Sulla stessa scia giurisprudenziale si veda, *ex multis*: Tribunale di Como Ordinanza 26/11/2016 - Tribunale di Modena Ordinanza n. 1020/2017 del 09/03/2017 – Tribunale di Milano Sentenza 848/2017 del 23/03/2017 – Tribunale di Taranto Ordinanza di reclamo del 17/03/017 – Tribunale di Taranto Ordinanza del 20/05/2017.

L'ordinanza di rigetto, nella sua ricostruzione logico giuridica, omette di motivare su un altro punto, ossia la violazione e falsa applicazione dall'art. 9, comma 17, dell'O.M. n. 241/2016.

Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che la ricorrente ancora non si capacita come in base al punteggio di 12 + 6 sia stata assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, ambito 00003, la cui preferenza (come si evince dalla domanda di mobilità allegata in atti), risulta essere la 46<sup>a</sup> quando, nella sua richiesta, aveva selezionato, in prima istanza, Enna (nell'ordine ambiti Sicilia 0011, 0012 della prov. di Enna), e poi gli altri ambiti della Sicilia e Nazionali gradatamente indicati.

Invero, ai fini della prossimità della catena di vicinanza rispetto alla provincia di Enna, sede prescelta in quanto di residenza della ricorrente, la sede di assegnazione si trova ad oltre 1.000 km, e, quindi, tra i punti più lontani di cui alla tabella di prossimità prevista dall'art. 9, comma 17, dell'O.M. n. 241/2016 (già allegato al corso introduttivo).

Sul punto fa chiarezza il Tribunale di Taranto – Ordinanza n. 16416-2017 del 20 maggio 2017.

Alla luce di quanto dedotto va accolto il reclamo sotto il profilo del *fumus boni iuris* per la palese violazione e falsa applicazione degli artt. 6 comma 2, 9 comma 17 del CCNI del 08/04/2016 relativamente alla mobilità 2016/2017 e l'Ordinanza reclamata va pertanto modificata.

**2. Errores in procedendo ed errores in iudicando - Disparità di trattamento - Illegittimità del C.C.N.I. dell'8.4.2016 sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 e dell'O.M. n. 241 di pari data –Consequente illegittimità della mobilità 2017/2018- Violazione del diritto soggettivo della ricorrente e violazione dei suoi diritti costituzionali– Disapplicazione dell'O.M. 241 del 8.4.2016 e delle norme del C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti -Violazione del principio di preferenza dell'anzianità anagrafica a parità di punteggio -**



**Violazione e falsa applicazione della normativa che disciplina la mobilità provinciale – Violazione e falsa applicazione dei principi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011, della Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 196 della legge 107/15.**

Nel valutare la violazione eccepita sulla disparità di trattamento, l'ordinanza oggi reclamata non coglie nel segno, in quanto priva di ogni motivazione e risulta sganciata dal quadro normativo di riferimento.

Va, intanto, premesso che, come già dedotto nel ricorso originario, al quale si rimanda nel contenuto e nei documenti già allegati, con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanata dal MIUR, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, sulla base del C.C.N.L. del 08.04.2016 che ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti partecipanti (non vincitori) al concorso 2012 (non abilitante all'insegnamento per i non vincitori) inseriti nella graduatoria di merito e quelli, come la ricorrente, peraltro già in possesso del titolo abilitante a seguito del concorso del 1995 a tal fine espletato, provenienti dalle GAE che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Nella realtà dei fatti, suffragati dalla produzione documentale nel ricorso principale, i docenti:

- Capizzi Paolo nato il 11/08/1982 punti 12;
- Ferrigno Daniela nata il 17/09/1983 punti 12;
- Lo Porto Maria Ausilia nata il 24/05/1982 punti 12;
- Crisci Katia nata il 19/04/1983 punti 18, sono stati tutti immessi in ruolo nella fase di assunzione della legge 107/2015, perché partecipanti al concorso 2012 ed assegnati nell'ambito scolastico Sicilia 0011, con una sorta di riserva (con punteggio inferiore alla ricorrente) e privi del possesso della **relativa abilitazione** all'insegnamento che non trova alcun riscontro nel quadro normativo delineato dalla legge 107/2015.

Infatti, la norma di cui all'art. 1, comma 196, della legge n. 107/2015, ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

Nel richiamare sul punto quanto integralmente dedotto ed eccepito in fase di ricorso introduttivo, a maggiore chiarimento, si cita ancora la maggioritaria



giurisprudenza delle corti di merito che non fanno altro che confermare quanto sostenuto dalla ricorrente in fase del ricorso introduttivo e nello specifico:

L'Ordinanza del Tribunale di Ravenna, n. 443 del 3 febbraio 2017, in accoglimento dell'istanza cautelare (da parte di una docente di scuola primaria – posto comune – della provincia di Caserta, ove aveva lavorato sempre da precaria inserita in GAE per molti anni, che si è vista assegnare la sede definitiva in Emilia Romagna), ha disposto il trasferimento nell'Ambito Campania 007, tra l'altro, sulla considerazione che le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012 riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE, “non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi)”.

Tale interpretazione logico giuridica è stata confermata da altre corti di merito come la Sentenza dello stesso Tribunale di Ravenna n. 192/2017 del 16/05/2017 - Sentenza del Tribunale di Brescia n. 747-2017 del 01 giugno 2017 - Tribunale di Palermo con Ordinanza n. 47297 del 21/11/2016- Tribunale di Ragusa, Ordinanza cautelare depositata in data 13/07/2017-Tribunale di Roma, Ordinanza cautelare depositata il 12 dicembre 2016.

Pertanto, non trova aderenza col quadro normativo delineato ed eccepito in seno al ricorso introduttivo la motivazione formulata dal Giudice, quando non ricostruisce con adeguata motivazione il percorso logico giuridico del perché i docenti assunti da concorso 2012 hanno goduto di precedenza rispetto ai docenti assunti da GAE.

In sede di reclamo, va pertanto corretta la decisione, con l'accoglimento anche sulla doglianza prospettata sotto il profilo del *fumus boni iuris* per la conclamata violazione in merito alla disparità di trattamento.

**Sul periculum in mora.**



Il provvedimento reclamato si connota di evidente illegittimità, non soltanto per la esclusione del *fumus*, dedotta attraverso argomentazioni giuridiche destituite di qualsiasi fondamento, ma anche per la esclusione del *periculum*, motivata attraverso apodittiche valutazioni giuridiche ed omesse, ovvero incongruenti, valutazioni fattuali.

Il Giudice della cautela, dopo una breve illustrazione dei principi generali sottesi alla nozione di *periculum* (ultimo capoverso di pagina 7 del provvedimento reclamato) e l'indicazione delle circostanze poste dalla parte ricorrente ad integrazione del suddetto presupposto (prima parte della pagina 8), addiviene alla sua esclusione sulla base di 4 argomenti:

- 1) insuscettibilità della tutela cautelare del pregiudizio economico;
- 2) assenza di prova del nesso causale tra evento e danno (psico-fisico) ed insuscettibilità di tutela ex art.700 c.p.c. per disagio e sofferenza morale (danno);
- 3) non necessità di assistenza della anziana madre malata ed utilizzabilità dei benefici ex lege 104/92;
- 4) assenza di contestualità tra ricorso e fatto dannoso.

#### (I)

#### **Sulla insuscettibilità della tutela cautelare del pregiudizio economico ed insussistenza del periculum.**

Il primo argomento impiegato per la esclusione del *periculum* è incentrato sulla banale considerazione della normale reintegrabilità del danno patrimoniale, con conseguente sua insuscettibilità di tutela cautelare.

Non vi è chi non veda l'infondatezza e l'inverosimiglianza di tale asserto, se applicato alla fattispecie, atteso che il ragionamento del Giudice risulta completamente decontestualizzato rispetto alla tipologia e complessità del caso concreto sottoposto al suo esame.

Il principio giuridico sotteso alla esclusione della tutela d'urgenza del danno patrimoniale risulta, in via generale, ben noto ed univocamente riconosciuto, senonché, il compito principale ed imprescindibile del Giudice del merito è quello della sua valutazione in concreto, cioè la specificità del pregiudizio economico lamentato in quella particolare fattispecie, valutazione che ben potrebbe portare ad escludere l'applicazione di quel principio.

Ciò è tanto vero che, in aperto contrasto con quanto ritenuto dal Giudice de quo, si pongono, oltre agli illuminanti precedenti già citati da questa difesa (v. memoria





integrativa), anche la pronuncia n.444/2017 del 3/2/2017 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna che, in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa (illegittimo trasferimento di un insegnante a centinaia di chilometri dalla propria residenza), ha statuito la natura di danno in re ipsa del pregiudizio subito dall'insegnante (periculum) e, con specifico riferimento al danno patrimoniale, allegato come componente pregiudizievole del danno subito (periculum), ha statuito che:

**"...il trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, oltre che con evidenti esborsi (secondo l'id quod plerumque accidit, non risultando allegato che la ricorrente abbia una seconda casa a Ravenna o che abbia notevoli disponibilità economiche, ciò che peraltro non potrebbe comunque incidere sui pregiudizi alla sfera non patrimoniale e affettiva così come sopra evidenziati) che, se rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresenta un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore".**

In altri termini il Giudice ha evidenziato come il semplice trasferimento a grande distanza dalla propria famiglia (centinaia di chilometri), integri per l'insegnante un pregiudizio grave ed irreparabile che non necessita di dimostrazione (in re ipsa). Ha tenuto, altresì, a specificare che, oltre alle altre componenti del danno subito, anche il pregiudizio patrimoniale - che secondo il principio generale ed astratto apoditticamente invocato nel provvedimento impugnato non potrebbe beneficiare della tutela cautelare stante la sua normale riparabilità pecuniaria - nel caso di trasferimento illegittimo di un insegnante a grande distanza, integri, di per se, "pregiudizio patrimoniale intollerabile" con ricadute nell'alveo del pregiudizio non patrimoniale, involgente posizioni giuridiche soggettive di valenza assoluta, come tale meritevole di tutela cautelare.

Del tutto analogamente statuiscono recentissime pronunce che elevano al rango di *periculum* idoneo ad integrare il presupposto della tutela d'urgenza il trasferimento del lavoratore a molta distanza dalla propria residenza familiare (Tribunale Modena, 12/9/2016, R.G. 967/2017, Giudice Vaccari; 968/2017 Giudice Bettini). Tali pronunce di merito si pongono sulla scia di una giurisprudenza risalente che, pur non pervenendo alla pura teorizzazione del danno in *re ipsa*, si avvicina al concetto statuendo: *"I disagi naturalmente connessi al mutamento della sede di*



*lavoro, implicante l'allontanamento dall'ambiente ove il lavoratore esprimeva la sua personalità, incidendo sulla sua vita di relazione in modo non sempre risarcibile in termini monetari, producono un pregiudizio imminente ed irreparabile quasi in re ipsa" (Trib. Agrigento, 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag.778, nota Melegatti, I provvedimenti d'urgenza nel processo del lavoro: limiti contenuto e presupposti)."*

Dalle suddette statuizioni, che rappresentano la corretta applicazione del diritto al caso concreto, discende che l'affermazione apodittica del principio della insuscettibilità della tutela cautelare per i danni patrimoniali, che prescinda dalla valutazione delle circostanze del caso concreto, apra le porte all'ingiustizia e all'iniquità.

L'illuminante giurisprudenza citata appare in linea con quella interpretazione di buon senso, correttamente rilevata da illustre dottrina, per cui, se da un lato non può ritenersi che qualsiasi trasferimento del lavoratore, pur incidendo sulla sua dignità, possa integrare, per ciò soltanto, il periculum in mora legittimante il ricorso ex art.700 c.p.c., dall'altro non può escludersi aprioristicamente la tutela cautelare a tipologie dannose di carattere patrimoniale.

Il ricorrente deve, dunque, sempre allegare le circostanze concrete dal cui esame possa evincersi un pregiudizio che presenti quei caratteri di gravità, imminenza ed irreparabilità che giustifichino il ricorso alla tutela cautelare, anche in presenza di tipologie dannose di rilevanza (apparentemente) patrimoniale.

Alla luce di quanto esposto, appare, dunque, errata e generica la valutazione di fatto del Giudice della cautela quando afferma dapprima che *"...il pregiudizio avente unicamente carattere pecuniario non integra gli estremi della irreparabilità ..."* e poi che *"...l'esborso economico è del tutto conferente alle attività lavorative, genericamente intese, che devono necessariamente svolgersi in località distanti dal proprio luogo di residenza"*.

Infatti, come correttamente rilevato, anche il pregiudizio economico può integrare danno grave ed irreparabile tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto, mentre l'assunto motivazionale della normalità della distanza del luogo di lavoro dalla residenza del lavoratore, dice tutto e dice nulla, se non si specifica l'entità della distanza: può essere corretta la valutazione del primo giudice se la distanza da coprire è di pochi chilometri - , 20, 30 50 - ma assolutamente errata se



lo spostamento è di centinaia o addirittura migliaia di chilometri dalla residenza familiare (Nicosia – Gualdo Cattaneo km 1007).

Conclusivamente, sono state allegate da parte ricorrente molteplici circostanze gravi e concordanti circa il nocumento subito, tra le quali il pregiudizio economico è soltanto una di esse e non la più grave, ma anche di per se considerata, stante la grande distanza ed il conseguente completo sradicamento della ricorrente dal centro della propria vita (familiare/relazionale), è idonea ad integrare pienamente il presupposto del *periculum in mora*.

**(II) Sull'assenza di prova del nesso causale tra evento e danno (psico-fisico) ed insuscettibilità di tutela ex art.700 del disagio e danno morale.**

Anche tale argomento utilizzato dal giudice di prima fase per escludere il *periculum* appare destituito di qualsiasi fondamento.

La malattia è un altro degli aspetti gravi e pregiudizievoli della condotta illecita della P.A., che colpisce direttamente lo stato di salute della ricorrente.

E' l'effetto di carattere psico-somatico provocato dalla consapevolezza della **ingiustizia subita** e dalle insormontabili difficoltà di vita derivatene, involgenti il nucleo familiare della ricorrente e descritte nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa in atti.

Trattasi di una tipologia dannosa tendenzialmente irreversibile, permanendo la causa scatenante e, rimossa la causa, irreparabile per il pregiudizio pregresso sofferto.

In punto di derivazione causale dell'ansia reattiva, se da un lato è vero che non risulta accertata mediante CTU medico-legale, dall'altro appare presumibile, in base **all'id quod plerumque accidit, considerato il quadro fattuale allegato e provato**, il nesso eziologico con l'illegittimo trasferimento.

Anche la parte motivazionale del provvedimento che assume la inutilizzabilità della tutela d'urgenza per stati soggettivi di "disagio" e "sofferenza morale" è platealmente infondata, poiché fuorviante nella misura in cui si disquisisce su stati d'animo e percezioni soggettive, non considerandosi il nocumento effettivo subito in concreto dalla ricorrente per l'ingiusto trasferimento a migliaia di chilometri di distanza dal proprio nucleo familiare e relazionale.

**(III) Sulla esclusione del periculum poiché non integrato dalla necessità di assistenza della anziana madre malata e per la utilizzabilità dei benefici ex lege104.**



L'esclusione del *periculum* viene motivata nel provvedimento reclamato anche con l'assunto della non indispensabilità della presenza della ricorrente nell'ambito familiare materno, risultando presenti nella residenza della anziana madre la sorella della ricorrente ed il di lei (della madre) coniuge.

Il giudizio di fatto appena espresso, conclusivo del ragionamento del giudice, disvela, oltre che mancanza di umanità, poiché la vicinanza ad una persona malata non sopperisce soltanto a necessità fisiche, ma anche morali ed affettive, insufficiente conoscenza della entità dei bisogni e delle cure di cui necessitano le persone versanti nelle condizioni della madre della ricorrente. L'aiuto prestato non è, infatti, mai sufficiente a far fronte alla complessità delle cure e alla continuità dell'assistenza, senza sacrificare pesantemente la propria vita personale. Non va sottaciuto, inoltre, il fatto, gravemente disatteso dal ragionamento del Giudice, che la sorella della ricorrente è affetta da una forma poliomelitica che ne esclude al 67% la propria capacità di sopperire ai bisogni della vita (v. doc. 11 allegato deduzioni di parte ricorrente), mentre il padre è gravemente malato, come risulta dalla certificazione ex lege 104/1992 che accorda il diritto all'accompagnamento, non essendo in grado di provvedere ai bisogni primari della esistenza (doc.n.1). Posto il suddetto quadro familiare, ne deriva l'infondatezza della parte motivazionale del provvedimento, ove si riconosce alla sorella e al padre della ricorrente un valido supporto, in termini di aiuto, in favore della anziana madre, affermandosi: *"... di tal che può dirsi che tale familiare senza dubbio alcuno riceva l'assistenza di cui necessita"*.

Parimenti destituita di fondamento è la parte motivazionale ove si richiama l'omessa indicazione della situazione familiare della ricorrente in sede di presentazione della domanda di mobilità, onde ottenere punteggi aggiuntivi, in quanto il contenuto della domanda, previsto dalla legge, deve essere incentrato esclusivamente sulla allegazione di requisiti tecnici, scevri da valutazioni soggettive attinenti a situazioni familiari particolari degli istanti.

Da ultimo non appare corretto neppure il richiamo all'utilizzabilità del congedo biennale ex legge 104/92, atteso che tale beneficio è riconosciuto al familiare convivente soltanto in mancanza, secondo un rigido criterio legale di priorità, del coniuge convivente del disabile, del padre o della madre conviventi (in mancanza



del coniuge), ovvero di uno dei figli conviventi (in mancanza del coniuge o dei genitori del disabile..

Nella fattispecie la presenza della sorella della ricorrente nel contesto familiare dell'anziana madre (non il padre essendo totalmente invalido), esclude di diritto la possibilità di usufruire del congedo biennale.

Anche tale passaggio motivazionale, posto dal Giudice a fondamento del proprio giudizio di esclusione del periculum, è, pertanto, totalmente infondato.

#### **(IV) Sull'assenza di contestualità tra ricorso e fatto dannoso**

Tale ultimo argomento offre l'occasione per evidenziare come, in generale, l'intero ragionamento giuridico del provvedimento impugnato appaia informato all'utilizzo di una logica tautologica, tendente ad enfatizzare aspetti **meramente formalistici**, perdendo di vista, ovvero omettendo di approfondire, aspetti sostanziali e decisivi caratterizzanti la fattispecie.

In ordine alla eccepita assenza di contestualità tra ricorso ed evento dannoso, al di là della non rispondenza a realtà, i fatti sottoposti ad esame del Giudice sono ben diversi.

Infatti, affinché un qualsiasi cittadino, nel rispetto dei dettami Costituzionali, per il riconoscimento di un suo diritto si rivolga all'autorità Giudiziaria competente, deve indicare i fatti e le motivazioni da cui deriva la lesione del suo diritto e deve provare attraverso la produzione della documentazione la sua ragione.

Dall'excursus desumibile del ricorso introduttivo emerge, come la ricorrente ha dovuto rintracciare le innumerevoli prove che non erano di facile reperimento.

D'altronde, non sarebbe bastata la sola produzione in giudizio del semplice foglio dei bollettini ministeriale della mobilità 2016/2017 per dimostrare la lesione del diritto soggettivo della ricorrente.

È per tale evidente ragione che nello specifico ha dovuto reperire: le immissioni in ruolo dei singoli docenti cointeressati attraverso la ricerca sui siti internet delle molteplici istituzioni scolastiche interessate, nonché ha dovuto acquisire, presso le stesse, attraverso l'accesso agli atti, la documentazione mancante.

Tale mole di ricerca certo, non poteva esaurirsi in poche settimane o mesi tanto è vero, per come dimostrato dalla documentazione in atti del ricorso introduttivo, la ricorrente ha dovuto, con richiesta formale del 23/01/2017, richiedere all'Ufficio scolastico regionale della Sicilia la documentazione necessaria (doc. 13 ricorso introduttivo).



Documentazione che è stata ricevuta solo in data 16/06/2017 (doc. 17 ricorso introduttivo), dopo la diffida formulata ai sensi dell'art. 328 c.p., finanche interessando, a causa del perdurare della omissione, la procura della Repubblica di Palermo e della Corte dei Conti per come è deducibile dalla documentazione in atti (doc. n. 14 ricorso introduttivo) contrariamente a quanto sostiene erroneamente il MIUR con gli scritti difensivi.

Ed, invero, solo in tale data (16/06/2017) al ricevimento della documentazione richiesta, ha potuto dare mandato al legale per vagliare la documentazione e predisporre il ricorso, certo non di facile stesura data la complessità della materia, per depositare finalmente, in data 28/07/2017, il ricorso introduttivo ed eccepire le illegittimità perpetrate dal Miur nel piano di mobilità 2016/2017 introducendo il giudizio ex art. 700 c.p.c..

**Non può, pertanto, addebitarsi alla ricorrente il ritardo nella presentazione del ricorso tanto da escludere l'imminenza del danno e la sussistente contestualità della proposizione del ricorso d'urgenza.**

Infatti, se il MIUR avesse messo a disposizione la documentazione de-qua in tempi rapidi, per come doveva nel rispetto delle norme, la ricorrente avrebbe certamente presentato in tempi più rapidi il ricorso introduttivo.

**Ma così non è stato!**

Peraltro è evidente, dalla facile lettura degli atti processuali, come parte attrice ha contestato la mobilità 2016/2017 che presentava evidenti profili di illegittimità e nelle more, nel suo pieno diritto, ha presentato domanda di mobilità 2017/2018 elencando come prime preferenze gli ambiti della Sicilia, nella legittima speranza di non essere riassegnata a migliaia di chilometri di distanza dalla propria famiglia. Anche mantenendoci sul piano di una corretta inferenza logico-formale, appare di tutta evidenza come la contestazione da parte della ricorrente riferita alla mobilità precedente, sia implicita e logicamente conseguente alla contestazione della mobilità conclusasi un anno prima, una volta stabilito un collegamento di causa/effetto tra i due periodi di mobilità che non trova aderenza a quanto motivato nel provvedimento da parte del Giudice.

Lampante sul punto sono le decisioni dei Giudici del Lavoro di Modena che rispettivamente con Ordinanze n. 3321 del 12/09/2017 e n. 3525 del 21/06/2017 su casi identici a quello oggi controverso, difesi e rappresentati dallo scrivente (identiche violazioni contestate, identica documentazione prodotta), hanno accolto



i ricorsi delle docenti Insinga Graziella e Tumminaro Giuseppa per la illegittima violazione dell'art. 6 comma 2 del CCNI del 8/4/2016.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, l'ins. Monaco Francesca Rita, come sopra rappresentata e difesa, con il presente atto

### ***PROPONE RECLAMO***

**affinché l'Ecc.mo Tribunale di Spoleto in composizione collegiale in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. sotto il profili del *fumus boni iuris* e sotto il profilo del *periculum in mora* voglia:**

*Contrariis reiectis*

- ⑩ Preliminarmente disporre l'acquisizione del fascicolo R.G. n. 406/2017 relativo al provvedimento oggetto del presene reclamo;
- ⑩ In accoglimento del presene reclamo, e riformando l'Ordinanza impugnata, accertare ritenere e dichiarare:
  - a) la nullità dell'Ordinanza, oggi reclamata, per violazione e falsa applicazione dell'art.112 e 416 c.p.c.;
  - b) illegittima l'assegnazione della sede provvisoria dei docenti Capizzi Paolo, Ferrigno Maria, Lo Porto Maria Ausilia e Crisci Katia presso l'ambito Sicilia 0011 per l'anno 2015/2016 per manifesta e fondata disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere, violazione di legge e dei principi costituzionali e per l'effetto disporre l'assegnazione della docente Monaco Francesca Rita presso l'ambito scolastico Sicilia 0011;
  - c) illegittima l'assegnazione definitiva della docente Monaco Francesca Rita presso l'ambito Regione Umbria 0003 provincia di Perugia a seguito della domanda di mobilità 2016/2017 per manifesta e fondata disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere, violazione di legge e dei principi costituzionali nonché per violazione del principio della catena di vicinanza degli ambiti come indicati nella domanda di mobilità 2016/2017 e per aver attribuito posti residuati della fase C a docenti assegnati e movimentati nella successiva fase D;
  - d) il diritto della docente Monaco Francesca Rita ad essere assegnata presso l'ambito scolastico Sicilia 0011, quale primo ambito indicato nella domanda di mobilità 2016/2017, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 9 comma 17<sup>^</sup> del C.C.N.I. del 8/4/16 recepito con l'O.M. 241 di pari data



e per aver illegittimamente assegnato presso l'ambito Sicilia 0011 la docente Puglisi Sabrina partecipante e movimentata in fase "D";

⑩ in via subordinata

**aa)** il diritto della docente Monaco Francesca Rita ad essere assegnata presso l'ambito scolastico Sicilia 0026, quale decimo ambito indicato nella domanda di mobilità 2016/2017, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 9 comma 17<sup>^</sup> del C.C.N.I. del 8/4/16 recepito con l'O.M. 241 di pari data e per aver illegittimamente assegnato presso l'ambito Sicilia 0026 la docente Baglieri Chiara partecipante e movimentata in fase "D";

Condannare le parti resistenti al pagamento delle spese di entrambe le fasi del presente giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Giangrasso Filippo quale antistatario.

**Istanza di autorizzazione alla notifica ai docenti contro interessati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

In ragione dell'elevato numero dei contro interessati e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si chiede che il Tribunale adito, siccome per altro già fatto in altri casi analoghi da numerosi Giudici del Lavoro d'Italia, autorizzi ai sensi dell'art.151 c.p.c. la notifica ai contro interessati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e/o della Sicilia. Si dichiara, che il valore della presente controversia è indeterminato.

Si allegano in copia i sotto elencati documenti:1) copia del verbale di accertamento della invalidità civile con accompagnamento e copia del verbale di accertamento del riconoscimento della legge 104/92 al padre della ricorrente; 2) copia Ordinanza Tribunale di Modena n. 3321/2017 3) copia Ordinanza Tribunale di Modena n. 3525/2017.

Nicosia, 13 marzo 2018

(Avv. Filippo Giangrasso)

